

BVGer D-7619/2010 vom 2. Dezember 2010

Bundesverwaltungsgericht, 2010-12-02, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bvger_D-7619_2010

FR: TAF D-7619/2010 du 2 décembre 2010

IT: TAF D-7619/2010 del 2 dicembre 2010

Regeste

Asilo (non entrata nel merito) e allontanamento

Erwägungen

E. 5

La ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2 LAsi, art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 OAsi 1).

E. 6

L'esecuzione dell'allontanamento è regolata all'art. 83 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20) secondo il quale l'esecuzione dell'allontanamento deve essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr). Benché la questione del carattere possibile ammissibile ed esigibile dev'essere esaminata d'ufficio, questo principio è limitato dall'obbligo della persona interessata di collaborare all'accertamento dei fatti giusta l'art. 8 cpv. 1 LAsi (cfr. sentenza del Tribunale amministrativo federale D-7804/2008 del 17 aprile 2009 consid. 12.1 e referenze citate). Si tratta invero di un tipico caso d'applicazione dell'art. 13 cpv. 1 lett. c PA. Come illustrato in precedenza, nel caso in esame le affermazioni della ricorrente in merito alla propria cittadinanza sono manifestamente carenti ed inverosimili, per il che ella ha segnatamente violato l'obbligo di collaborare circa l'indicazione della sua vera cittadinanza, a lei senza dubbio nota, ed ha così posto le autorità nell'impossibilità di determinare con certezza il suo Paese d'origine, così come l'esistenza di eventuali ostacoli all'allontanamento.

E. 6.1

Da quanto esposto al considerando 4.5, risulta che nulla si oppone all'ammissibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 44 cpv. 2 LAsi e art. 83 cpv. 3 LStr).

E. 6.2

Inoltre, in relazione all'art. 83 cpv. 4 LStr e avendo dissimulato la sua nazionalità, la ricorrente ha reso impossibile la ricerca di pericoli concreti e suscettibili di minacciarla nel suo effettivo Paese d'origine. In limine va peraltro osservato che, considerato che in Mongolia - dove non vige attualmente una situazione di guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nella totalità del territorio nazionale - esistono le infrastrutture necessarie in materia di problemi psichici e di epilessia, come quelli che presenterebbe la ricorrente e riportati nel certificato medico prodotto in sede ricorsuale, nulla osta a che l'allontanamento sia eseguito verso il Paese di provenienza, conformemente all'art. 83 cpv. 4 LStr, ovvero la Mongolia, dove la ricorrente avrebbe

vissuto la maggior parte della sua vita. Le tendenze suicide della ricorrente dovranno peraltro essere considerate ed accompagnate da eventuali misure appropriate al momento dell'esecuzione dell'allontanamento. Si ricorda inoltre che la ricorrente è ancora giovane e che, comunque malgrado eventuali situazioni spiacevoli, abbia comunque imparato a leggere ed a scrivere, come pure ad accudire il bestiame (cfr. verbale d'audizione del 14 agosto 2008, pag. 4 e verbale d'audizione del 22 agosto 2008, pagg. 5 e 9).

E. 6.3

Infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 44 cpv. 2 LAsi ed art. 83 cpv. 2 LStr).

E. 6.4

Per conseguenza, anche in materia d'allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione dell'autorità inferiore confermata.

E. 7

Ne discende che l'UFM con la decisione impugnata non ha violato il diritto federale, né abusato del suo potere di apprezzamento; l'autorità di prime cure non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti ed inoltre la decisione non è inadeguata (art. 106 LAsi), per il che il ricorso va respinto

E. 8

Avendo il codesto Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda d'esenzione dal versamento dell'anticipo equivalente alle presunte spese processuali è divenuta senza oggetto. Visto l'esito della procedura le spese processuali, di fr. 600.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico della ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).

E. 9

Vista la manifesta infondatezza del gravame, malgrado lo scambio di scritti avvenuto per sentire l'autorità inferiore sul certificato medico inoltrato dinanzi a questo Tribunale, la presente vertenza può essere decisa in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) con decisione motivata sommariamente sulla questione dell'esecuzione dell'allontanamento.

E. 10

La presente sentenza non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d LTF). La pronuncia è quindi definitiva. (Dispositivo alla pagina seguente)